



# XLIX CONGRESSO REGIONALE S.O.Si.

PRESIDENTE: PROF. PASQUALE ARAGONA

10-12 APRILE 2025

UNAHOTELS - NAXOS BEACH SICILIA (ME)

***Cos'è cambiato con i decreti attuativi della  
legge Gelli, cosa cambierà dopo la  
commissione D'Ippolito-Nordio***

**Prof. Teresio Avitabile**



**Università  
di Catania**



**XLIX CONGRESSO REGIONALE S.O.SI • 10-12 APRILE 2025 • GIARDINI NAXOS (ME)**



**Data:** Mon, 12 Oct 2015 11:34:27 +0200

**Da:** tavitabi@unict.it

**A:** fuccibenedetto@libero.it

**Oggetto:** Disegno di legge colpa medica nomina consulenti

Caro Onorevole Benedetto,  
facendo seguito alla piacevole conversazione telefonica di cui Ti ringrazio per il notevole tempo dedicatomi Ti ricordo che il fulcro della colpa medica ruota sulla nomina dei periti/CTU, come Tu ben sai, essendo ginecologo.

Pertanto nell'art. 10 al comma 3, o in qualsiasi altro punto Tu ritenga opportuno va specificato che del Collegio deve far parte uno specialista della branca coinvolta, come già previsto nella Balduzzi, che abbia specifica e pratica, Ti ricordo pratica, esperienza dell'oggetto del contendere.

Se non riusciremo in ciò i Giudici, come ben sai, continueranno a nominare il Neurologo per giudicare una causa vertente un distacco di retina e nella migliore delle ipotesi un ginecologo del consultorio per giudicare un caso di oncologia ginecologica.

Vedo che è scomparsa la norma prevista nella Balduzzi che alla costituzione degli albi partecipavano, giustamente, le società scientifiche.

Colgo l'occasione per informarTi che in ottemperanza alla Balduzzi, come Società Oftalmologica Italiana, abbiamo provveduto ad inviare a tutti i Presidenti dei Tribunali e a tutte le Procure apposito elenco di Oculisti disponibili a fare i CTU con specifiche competenze, e-mail e n. di cellulare.....risultato i Giudici continuano a nominare chi vogliono loro.

Grazie per tutto quello che hai fatto che stai facendo e farai per i tuoi colleghi. Un abbraccio Teresio

Teresio Avitabile



**XLIX CONGRESSO REGIONALE S.O.SI • 10-12 APRILE 2025 • GIARDINI NAXOS (ME)**





## Art. 10

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 10. *(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria).* - 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria ~~implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà~~, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina **che abbia specifica e pratica conoscenza** del caso oggetto del giudizio.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 devono essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza **professionale clinica** maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, **e gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,** devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti  
nei giudizi di responsabilità sanitaria*

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

**1 SPECIALISTA CON SPECIFICA E PRATICA  
CONOSCENZA DELL'OGGETTO DEL  
PROCEDIMENTO**

**2 ISCRITTO AD APPOSITO ALBO**

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



## **5) Indicazioni relative all'iscrizione all'albo**

Il Consiglio è consapevole che lo snodo essenziale del livello qualitativo offerto dai professionisti iscritti all'albo è costituito in primo luogo dalla fissazione di un contenuto uniforme delle indicazioni informative previste nell'albo per ciascun professionista ed in secondo luogo dall'individuazione di eventuali criteri selettivi per l'iscrizione all'albo, anche differenziati in relazione a ciascuna specializzazione.

I codici di rito, sia nel settore penale che civile, rinviano genericamente alla "speciale competenza nel settore" quale condizione per l'iscrizione all'albo. La L. n. 24/2017 prevede la nomina di un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da "uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento", precisando inoltre come nell'albo siano indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione è poi prevista l'indicazione dell'esperienza professionale maturata con particolare riferimento agli incarichi conferiti e revocati. Il dettato normativo porta a ritenere che, proprio al fine di garantire una scelta del giudice quanto più consapevole del profilo professionale del medico in relazione alla fattispecie oggetto di accertamento, l'indicazione contenuta nell'albo debba essere quanto più possibile specifica. In tal senso la chiara previsione della nomina di uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto di

→ procedimento, non parendo quindi essere esaustiva una mera indicazione limitata all'acquisizione del titolo, considerato il riferimento all'aspetto pratico. D'altronde, la previsione dell'indicazione dell'esperienza professionale maturata nell'ambito della revisione degli albi pare avere carattere generale, collegandosi tale previsione al fatto che di regola la scelta avviene nell'ambito dell'albo e quindi solo per gli iscritti si porrebbe teoricamente il problema di tale indicazione. In vero, da un lato vi è la possibilità di conferimenti degli incarichi a prescindere dall'iscrizione all'albo e dall'altro lato vi è una esigenza generale di avere contezza dell'esperienza maturata e degli incarichi conferiti al professionista.

# Responsabilità Civile- Legge Gelli

Art. 7.

*Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria*

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.



ULTIMI TWEET

• 7-4-2023 - @salutedomani COVID OMICRON, BENEFICI MODESTI DELLA MASCHERIA


## RESPONSABILITA' MEDICA, DATI EURISPES CERTIFICANO BONTÀ LEGGE

📍 - Politica sanitaria

🕒 03-04-2023 💬 0 Commenti



**Grafico 2.1** Andamento delle richieste di risarcimento danni:  
numero medio per struttura e linea di tendenza



# ARTICOLO 13- Legge Gelli

## Art. 13.

*Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità*

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.



10 giorni



[REDACTED]  
Oggetto: sollecito urgente Da: Marsh - Lia [REDACTED] del 15/09/2022: Fw: SOLLECITO  
VOSTRO RISCONTRO —URGENTE URGENTE —Da: Marsh [REDACTED]  
15/09/2022: Fw: Da: Marsh - Lia [REDACTED]

[REDACTED]  
Spett.le Marsh  
[REDACTED]

la presente per significare che, come certamente comunicate dal suo precedente broker AON,  
nel caso di specie lei risulta essere coinvolto quale dipendente della ASL Roma C pertanto dovrà  
essere manlevato dal suo ente di appartenenza e la sua polizza risulterà operativa solo in caso  
di accertata colpa grave in esito a sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato.

A tale proposito siamo ad invitarla, qualora non già fatto, a disporre - con l'ausilio del suo attuale  
broker - idonea domanda di manleva verso il suo ente di appartenenza.

Con l'occasione la invitiamo a comunicarci se la ASL abbia provveduto a fornirle aggiornamenti  
in merito alla posizione che la vede coinvolta.

Cordiali saluti

[REDACTED]  
Claims Team supervisor  
AmTrust Assicurazioni S.p.A.  
(t) +39 02 83438150 – digit 2  
Via Clerici 14  
20121 Milano  
[www.amtrust.it](http://www.amtrust.it)

# DECRETO ATTUATIVO

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (24G00032) (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2024)

note: [Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2024](#)

o) sinistro: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione (criterio c.d. «claims made») ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all'articolo 5, comma 2, nei confronti dell'assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell'assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. In caso di polizza di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, il sinistro è costituito dall'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della Legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al [D.P.R. 10 settembre 1990, n.](#)

# DECRETO ATTUATIVO

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (24G00032) (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2024)

note: [Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2024](#)

2. I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:

a) per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

b) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.



**Interventi di modifica dell'articolato della**  
**Legge 8 marzo 2017, n. 24**

*Art. 411 bis c.p.p.*

**(Condanna per notizia di reato temeraria  
in ambito di responsabilità sanitaria)**

3. Se il giudice per le indagini preliminari, nell'archiviare, ravvisa i presupposti di una notizia di reato temeraria, condanna il denunciante o il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al pagamento a favore dell'indagato di una somma da 2.000,00 a 5.000,00 euro che può essere aumentata fino al triplo tenuto conto della gravità delle ragioni che fondano la temerarietà della notizia di reato.

# Nuova disciplina in materia di periti e consulenti tecnici

**Art. 221 c.p.p.**

## **Proposta di integrazione**

[Dopo il primo periodo dell'art. 221 c.p.p.]

1. Il perito, accettando la nomina, presta formale impegno nella descrizione delle caratteristiche del caso concreto da esaminare e sull'adeguatezza delle proprie competenze tecniche in relazione ai quesiti proposti dal giudice, attestando la verità dei propri titoli specialistici e le esperienze professionali da lui maturate, utili al corretto svolgimento dell'incarico. Attesta altresì il difetto di conflitti di interesse.

*Commissione d'Ippolito - Bozza articolato del 21 febbraio 2024*

**(Nomina dei periti e consulenti tecnici in ambito sanitario)**

5. Possono essere iscritti nell'albo professionale di riferimento coloro che:

appartengono ai rispettivi ordini professionali per il comparto sanitario;

hanno conseguito titolo specialistico rilevante nel caso concreto;

sono ancora in attività;

appartengono alle rispettive società scientifiche;

hanno almeno cinque anni di esperienza clinica nella specializzazione di appartenenza, comprovata da attestazione di servizio maturata presso strutture pubbliche, private accreditate o private dopo il periodo di specializzazione; con attestazione altresì della dimostrata competenza ed esperienza specifica da parte delle rispettive società scientifiche;

sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti.

Nelle specialità chirurgiche, il giudice tiene altresì conto:

della quantità degli interventi chirurgici o procedure interventistiche della stessa specie dell'intervento o procedura oggetto di valutazione giudiziaria, sul presupposto di un'adeguata casistica chirurgica da primo operatore, attestata dalla direzione sanitaria dell'ospedale;

dell'eventuale attività di ricerca clinica o specialistica rilevante nel caso concreto.



## *Nuovo Codice Deontologico*

### **Articolo 62**

Attività medico-legale

*«L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso»*